nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE

Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55 data di compilazione: 29.09.2016 Versione: 4.0 it Revisione: 04.03.2024

Sostituisce la versione del: 20.09.2022

Versione: (3)

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza Diclorometano D2 99.5 Atom%D

AE55 Codice articolo

Numero di registrazione (REACH) Non è necessario elencare gli usi identificati in

quanto la sostanza non va registrata ai sensi del

REACH (<1 t/a).

Numero CE 216-776-0 Numero CAS 1665-00-5

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Sostanza chimica da laboratorio

Uso di laboratorio e di analisi

Usi sconsigliati: Non utilizzare per prodotti destinati a venire a di-

retto contatto con i generi alimentari. Non utilizzare per scopi privati (nuclei familiari). Alimenti,

bevande e mangimi.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Carl Roth GmbH + Co. KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Germania

Telefono:+49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: sicherheit@carlroth.de **Sito internet:** www.carlroth.de

Persona competente responsabile della scheda di Department Health, Safety and Environment

dati di sicurezza:

e-mail (persona competente): sicherheit@carlroth.de

Fornitore (importatore): ROTH AG

> Fabrikmattenweg 12 4144 Arlesheim +41 61 7121160

info@carlroth.ch www.carlroth.ch

Numero telefonico di emergenza 1.4

Nome	Via	Codice po- stale/città	Telefono	Sito internet
Tox Info Suisse	Freiestrasse 16	Zürich	145	

Pagina 1 / 19 Svizzera (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

1.5 Importatore

ROTH AG Fabrikmattenweg 12 4144 Arlesheim Svizzera

Telefono: +41 61 7121160

Fax: -

e-Mail: info@carlroth.ch **Sito internet:** www.carlroth.ch

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Catego- ria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.2	Corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	2	Eye Irrit. 2	H319
3.6	Cancerogenicità	2	Carc. 2	H351
3.8D	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (effetti narcotici, sonnolenza)	3	STOT SE 3	H336

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Att	enzione
----------------	---------

Pittogrammi

GHS07, GHS08





Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare sonnolenza o vertigini
Sospettato di provocare il cancro

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione

P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol

P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi

Svizzera (it) Pagina 2 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Consigli di prudenza - reazione

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sa-

pone

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

Uso riservato agli utilizzatori professionali

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza: Attenzione

Simbolo/i





H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H351 Sospettato di provocare il cancro.

P261 Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di \geq 0,1%.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza Diclorometano D2

Formula molecolare ${\rm CCl_2D_2}$ Massa molare ${\rm 86,93~^9/_{mol}}$ Nr CAS ${\rm 1665\text{-}00\text{-}5}$ Nr CE ${\rm 216\text{-}776\text{-}0}$

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso



Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

Svizzera (it) Pagina 3 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

A contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte. In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.

Se ingerita

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritazione, Stordimento, Sonnolenza, Narcosi, Incoscienza, Opacità della cornea, Vertigini

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione



Mezzi di estinzione idonei

coordinare misure antincendio nelle zone circostanti! acqua nebulizzata, schiuma alcool-resistente, polvere estinguente secca, polvere BC, biossido di carbonio (CO_2)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nulla.

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO₂), Idrogeni alogenati (HX)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare l'autorespiratore.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza



Per chi non interviene direttamente

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori/aerosoli.

Svizzera (it) Pagina 4 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare l'esposizione.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

Altre informazioni da tenere in considerazione:

Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Temperatura di conservazione raccomandata: 15 – 25 °C

Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori non stazionari (TRGS 510) (Germania)

classe di stoccaggio (LGK):

7.3 Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

Svizzera (it) Pagina 5 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Pae	Nome dell'agen- te chimico	Nr CAS	Identi- ficato- re	8 ore [pp m]	8 ore [mg/ m³]	Bre- ve ter- mi- ne [pp m]	Bre- ve ter- mine [mg/ m³]	VM [pp m]	VM [mg/ m³]	Nota- zione	Fonte
СН	diclorometano (clo- ruro di metilene)	75-09-2	MAK	50	177	200	706			Н	SUVA
EU	cloruro di metilene (diclorometano)	75-09-2	IOELV	100	353	200	706			Н	2017/ 164/UE

Notazione

Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)
Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si 8 ore

breve termi dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)

Possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute

VM Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

Valori limite biologici

Pae- se	Nome dell'agen- te chimico	Nr CAS	Parametro	No- ta- zione	Identi- ficatore	Valore	Materiale	Fonte
СН	diclorometano	75-09-2	CO-emoglobina		BAT	5 %	sangue inte- ro	SUVA
СН	diclorometano	75-09-2	diclorometano		BAT	0,5 mg/l	sangue inte- ro	SUVA

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto





Utilizzare la visiera con protezione laterale.

Protezione della pelle





protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei quanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei quanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante stiramento possono portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono essere considerati solo come una guida.

Pagina 6 / 19 Svizzera (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

• tipo di materiale

FKM:fluoroelastomero

• spessore del materiale

0,7mm

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

>120 minuti (permeazione: livello 4)

• misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate).

Protezione respiratoria





Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia.

Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido
Colore incolore
Odore dolciastro
Punto di fusione/punto di congelamento -97 °C

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione 40 °C a 1.013 hPa

e intervallo di ebollizione

Infiammabilità non combustibile

Limite inferiore e superiore di esplosività 13 vol% (LEL) - 22 vol% (UEL)

Punto di infiammabilità non determinato

Temperatura di autoaccensione 605 °C
Temperatura di decomposizione >120 °C

(valore) pH(20 °C) (neutro)Viscosità cinematicanon determinatoViscosità dinamica0,45 mPa s a 25 °C

La/le solubilità

Solubilità in acqua 20 ^g/_l a 20 °C

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 1,25

(valore logaritmico):

Svizzera (it) Pagina 7 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Tensione di vapore 476 hPa a 20 °C

Densità e/o densità relativa

Densità 1,36 g/_{cm³} a 20 °C

Caratteristiche delle particelle irrilevante (liquido)

Altri parametri di sicurezza

Proprietà ossidanti nulla

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici: classi di pericolo secondo GHS

(pericoli fisici): irrilevante

Altre caratteristiche di sicurezza:

Classe di temperatura (UE, secondo ATEX) T1

Massima temperatura di superficie consentita sul

dispositivo: 450 °C

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali.

10.2 Stabilità chimica

Possibile decomposizione se esposto a lungo alla luce.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di esplosione: Metalli alcalini, Alluminio, Ammina, Acido nitrico, Ossigeno, molto comburente, Sodio, Potassio,

Reazione esotermica con: Metallo in terra alcalina, Polvere metallica

10.4 Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore. Disintegrazione a temperature a partire da: >120 °C. Esposizione diretta alla luce.

10.5 Materiali incompatibili

plastica e gomma, Metalli leggeri, Acciaio

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

Svizzera (it) Pagina 8 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Sospettato di provocare il cancro.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

vomito, nausea, pericolo in caso di aspirazione

• In caso di contatto con gli occhi

opacità della cornea, Provoca grave irritazione oculare

• In caso di inalazione

vertigini, stordimento, affaticamento, narcosi

• In caso di contatto con la pelle

ha un effetto sgrassante sulla pelle, provoca irritazione cutanea

Altre informazioni

Altri effetti avversi: Danni al fegato e ai reni, Collasso circolatorio

11.2 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di \geq 0,1%.

11.3 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

Svizzera (it) Pagina 9 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

12.2 Persistenza e degradabilità

Theoretical Oxygen Demand (domanda teorica di ossigeno): 0,184 $^{\rm mg}$ / $_{\rm mg}$ Biossido di carbonio teorico: 0,5063 $^{\rm mg}$ / $_{\rm mg}$

Processo di degradabilità

Processo	Velocità di degradazione	Тетро
biotico/abiotico	5 – 26 %	28 d

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non si concentra particolarmente in organismi.

n-ottanolo/acqua (log KOW)	1,25
----------------------------	------

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

I dati non sono disponibili.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di \geq 0,1%.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa. Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati.

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 4 irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP 7 cancerogeno

Svizzera (it) Pagina 10 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN ONU 1593
IMDG-Code ONU 1593
ICAO-TI ONU 1593

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN DICLOROMETANO

IMDG-Code DICHLOROMETHANE

ICAO-TI Dichloromethane

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN 6.1
IMDG-Code 6.1
ICAO-TI 6.1

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN III
IMDG-Code III
ICAO-TI III

14.5 Pericoli per l'ambiente non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti con comparti la marginazione

menti concernenti le merci pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale DICLOROMETANO

Particolari nel documento di trasporto UN1593, DICLOROMETANO, 6.1, III, (E)

Codice di classificazione T1
Etichetta/e di pericolo 6.1



Svizzera (it) Pagina 11 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Disposizioni speciali (DS)

Quantità esenti (EQ)

Quantità limitate (LQ)

Categoria di trasporto (CT)

Codice di restrizione in galleria (CTG)

Numero di identificazione del pericolo

516, 802(ADN)

E1

5 L

60

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale DICHLOROMETHANE

Dicitura nella dichiarazione dello speditore UN1593, DICHLOROMETHANE, 6.1, III

(shipper's declaration)

Inquinante marino -

Etichetta/e di pericolo 6.1

Disposizioni speciali (DS)

Quantità esenti (EQ) E1
Quantità limitate (LQ) 5 L

EmS F-A, S-A

Categoria di stivaggio (stowage category) A

Gruppo di segregazione 10 - Idrocarburi alogenati liquidi

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale Dichloromethane

Dicitura nella dichiarazione dello speditore

(shipper's declaration)

UN1593, Dichloromethane, 6.1, III

Etichetta/e di pericolo 6.1

Quantità esenti (EQ) E1
Quantità limitate (LQ) 2 L

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Svizzera (it) Pagina 12 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
Diclorometano D2	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Rego- lamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Diclorometano D2	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Legenda

- 1. Non sono ammesse:
- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

- in articoli per scherzi

- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un

profumo, o entrambi, se:

— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.

- 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di nor-
- mazione (CEN). 5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 10 dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causa-
- re lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 10 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pub-

blico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 10 dicembre 2010.

Pagina 13 / 19 Svizzera (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE

Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Legenda

1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:

a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001

% in peso; c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 %

d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pario superiore a:

i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;

i) 0,1 % in peso, se la sostanza e usata unicamente come regolatore del pH;
ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente
nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:

i) «Prodotti da sciacquare»;

ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;

iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
g) nel caso delle sostanze per la quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;

h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice. 2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata

o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad

essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Sé una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concen-

pendice 13 rientra anche in uno o più dei punto di a a a gi dei precedente punto 1, ad essa si applica il minice di consciri trazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.

4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.

6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da una a dun altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.

7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportato la soguenti informazioni.

7. Tormitori che immettono sui mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;

b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;

c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione della denominazione supportatione dell'articolo della denominazione supportatione dell'ingrediente della denominazione della denominazione supportatione della denominazione della denominazione supportatione della denominazione della denomin minazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento; d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);

e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13; g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE)

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devo-no essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

Pagina 14 / 19 Svizzera (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Legenda

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nel-

le pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8). 10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o

all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici o come accessori del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV)/SVHC - elenco delle sostanze candidate

Non elencato.

Direttiva Seveso

2012	2012/18/UE (Seveso III)							
N.	Sostanza pericolosa/categorie di pericolo	Quantità limite (tonnellate) per l'appli- cazione di requisiti di soglia inferiore e superiore	Note					
	non assegnato							

Direttiva Decopaint

Contenuto di COV	100 %
Contenuto di COV	1.360 ^g / _l

Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

Contenuto di COV	100 %
Contenuto di COV	1.360 ^g / _l

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

non elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

non elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD) Nr CAS Nome secondo l'inventario Denominazione della so-Elenca-Osservazioni stanza to in Diclorometano D2 Composti organoalogenati e soa) stanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico

Svizzera (it) Pagina 15 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Elenco di inquinanti (WFD)				
Denominazione della so- stanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Elenca- to in	Osservazioni
Diclorometano D2	Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso		a)	

Legenda

a)

Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non elencato

Regolamento relativo ai precursori di droghe

non elencato

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

non elencato

Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

non elencato

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

non elencato

Regolamenti nazionali (Germania)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for handling substances hazardous to water)(AwSV)

Wassergefährdungsklasse, WGK (classe di pericolo per l'ambiente acquatico):

1 (leggermente pericoloso per le acque)

Indicazioni tecniche relative al controllo della qualità dell'aria (Germania)

Nu	umero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentra- zione di massa	Notazio- ne
	5.2.5	sostanze organiche	classe I	≥ 25 % in peso	0,1 ^{kg} / _h	20 ^{mg} / _{m³}	3)

Notazione

Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori non stazionari (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK):

6.1 D (non-combustible substances of acute toxicity, category 3 (PG III) or hazardous substances that are toxic or produce chronic effects)

Regolamenti nazionali(Svizzera)

Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV)

Il prodotto è esente dalla tassa. Prodotto, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa).

Svizzera (it) Pagina 16 / 19

A total mass flow of 0.50 kg/h or a total mass concentration of 50 mg/m³, each of which to be indicated as total carbon, shall not be exceeded (except organic particulate matter)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Altre informazioni

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	ECSI	la sostanza è elencata
KR	KECI	la sostanza è elencata
NZ	NZIoC	la sostanza è elencata
TW	TCSI	la sostanza è elencata

Legenda

ECSI Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIOC New Zealand Inventory of Chemicals
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rile- vante per la sicu- rezza
2.2		Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2		Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml: modifica nella lista (tabella)	sì
2.3		Proprietà di interferenza con il sistema endocri- no: No contiene un interferente endocrino (ED) in una concentrazione di ≥ 0,1%.	sì
15.1	Contenuto di COV: 100 % 1.360 ^g / _l	Contenuto di COV: 100 %	Sì
15.1		Contenuto di COV: 1.360 ^g / _l	SÌ
15.1		Inventari nazionali: modifica nella lista (tabella)	sì

Svizzera (it) Pagina 17 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
2017/164/UE	Direttiva della Commissione che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professiona- le in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione
8 ore	Media ponderata nel tempo
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga- tion intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navi- gazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)
ADR/RID/ADN	Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN)
breve termine	Limite per breve tempo di esposizione
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
COV	Composti organici volatili
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
ED	Interferente endocrino
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
EmS	Emergency Schedule (piano di emergenza)
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizza- to di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
IMDG-Code	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IOELV	Valori limite indicativi di esposizione professionale
LEL	Limite inferiore di esplosione (LEL)
LGK	Lagerklasse (classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania)
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
ppm	Parti per milione

Svizzera (it) Pagina 18 / 19

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) modificato con 2020/878/UE



Diclorometano D2 99,5 Atom%D

codice articolo: AE55

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate	
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizza- zione e restrizione delle sostanze chimiche)	
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamen- to concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)	
SUVA	Grenzwerte am Arbeitsplatz, Suva	
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)	
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche relative alle sostanze pericolose, Germania)	
UEL	Limite superiore di esplosione (UEL)	
VM	Valore massimo	
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)	

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose).

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.

Svizzera (it) Pagina 19 / 19